



# COMUNE DI DANTA DI CADORE

## PROVINCIA DI BELLUNO

\*\*\*\*\*

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Presa d'atto erogazione del contributo annuale alla Parrocchia dei SS.Rocco e Sebastiano. Anni 2018 – 2019 – 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisei**  
del mese di **novembre** alle ore **18,00** nella Sede Municipale, convocata  
dal Sindaco si è riunita mediante strumenti telematici la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

- |                               |   |             |
|-------------------------------|---|-------------|
| 1. MATTEA Ivano               | - | Sindaco     |
| 2. MENIA D'ADAMO Mirco        | - | Assessore   |
| 3. DORIGUZZI BOZZO Anna Maria | - | Assessore   |
|                               |   | Presenti N. |

Presenti
SI
SI
SI
03

Partecipa il Sig. **Mattea Ivano** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa la Sig. **Pilotto dr. Enrico** nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto.

**Oggetto: Presa d'atto erogazione del contributo annuale alla Parrocchia dei SS. Rocco e Sebastiano. Anni 2018-2019 2020.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso:**

Che il Comune di Danta di Cadore ha già da tempo affidato in comodato gratuito alla locale Parrocchia dei SS. Rocco e Sebastiano il fabbricato comunale sito in Via Roma n. 22, da utilizzare come casa canonica;

Che alcuni locali dello stabile medesimo vengono peraltro utilizzati in modo promiscuo per lo svolgimento di attività creative, sociali, ludiche, etc. da parte di associazioni e gruppi privati operanti nel territorio del Comune;

Che sussiste formale impegno da parte del Comune a concorrere annualmente alle spese di riscaldamento e manutenzione locali di cui sopra, ora totalmente anticipate dalla Parrocchia comodataria;

Richiamato l'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel quale si afferma che "il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

Richiamato, inoltre, l'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in cui si afferma che spettano al Comune tutte le funzioni che riguardano i servizi alla persona ed alla comunità, l'utilizzo del territorio e lo sviluppo economico che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti dalla legge statale o regionale;

Posto che, tra le molteplici forme di sostegno agli enti ed associazioni locali, l'elemento che connota le contribuzioni ammesse è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione;

Considerato che le attività svolte dai soggetti istanti rientrano nelle competenze del Comune e che le stesse vengono esercitate, in via mediata, dai predetti soggetti destinatari di risorse pubbliche, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico;

Visti i pareri della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo Lombardia n. 1075 del 20.12.2010 e Sezione Regionale di Controllo Liguria n. 11 del 21.02.2011;

Visto l'art. 4 comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 c.d. "Spending review", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, il quale testualmente recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile" – ossia società, associazioni, fondazioni, comitati - "esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo

dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali”;

Visto, inoltre, il parere della Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo Lombardia – del 21 marzo 2013 n. 89 che, in relazione al divieto di erogazione dei contributi di cui all'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, ritiene lo stesso ricomprenda l'attività prestata dai soggetti di diritto privato, di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta, risultando, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente locale e, dunque, nell'interesse di quest'ultimo;

Considerato che fruitore immediato delle attività per le quali i soggetti predetti hanno richiesto il contributo è la collettività;

Ritenuto, quindi, di supportare le suddette iniziative sociali, culturali e di valorizzazione del territorio con un contributo economico da parte del Comune;

Esaminate le istanze acquisite al protocollo dell'Ente al n.885 del 20 marzo 2019, n.397 del 07 febbraio 2020 e n. 4302 del 26 novembre 2020 con cui il Rev. Don Fabio Fiori, legale rappresentante della Parrocchia interessata, richiedeva al Comune l'erogazione del contributo spettante a tale titolo per l'esercizio 2018-2019-2020;

Dato atto che la previsione dell'erogazione del contributo a favore della Parrocchia dei Santi Rocco e Sebastiano con sede in Danta di Cadore è già stata contemplata e prevista nel Bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29 aprile 2020;

Preso atto pertanto del consolidato contributo di carattere sociale che la Parrocchia di Danta di Cadore presta a favore della comunità del territorio, rappresentata dal Comune di Danta di Cadore, e ritenuto doveroso dare un sostegno economico alla parrocchia stessa per l'importante ruolo dalla medesima svolto;

Visto il combinato disposto dell'art. 26, commi 2, 3 e 4 e dell'art. 27 del D.lgs n. 33/2013;

Considerato che con il presente provvedimento si dispone la concessione di contributi di importo complessivo superiore a € 1.000,00 nel corso del corrente anno solare al medesimo beneficiario;

Dato atto che conseguentemente il presente atto è soggetto alla pubblicità come previsto dal comma 1 del succitato art. 27 del D.lgs n. 33/2013;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri vantaggi economici a persone ed enti pubblici;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole e l'attestazione di cui agli artt. 49 e 153 del D. Lgs. N. 267/2000 rese dal Responsabile dell' Area Finanziaria;

Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi:

### **DELIBERA**

1. di dare atto che è stato riconosciuto un contributo complessivo di € 3.900,00 a titolo di concorso sulle spese da questa anticipate durante il periodo 2018-2019-2020 per il riscaldamento e la manutenzione di quei locali della canonica utilizzate per attività promiscue;
2. di demandare gli adempimenti conseguenti al Responsabile dell' Area Finanziaria per la liquidazione dei contributi sopra previsti su presentazione di idonea documentazione contabile a rendicontazione delle attività e di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione trasparenza – contributi e sovvenzioni – sul sito informativo comunale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL PRESIDENTE  
Mattea Ivano



IL SEGRETARIO  
Pilotto dr. Enrico

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 30 NOV. 2020



L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
Meria Ettore

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 30 NOV. 2020 al \_\_\_\_\_, senza opposizioni e/o reclami;

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_;

dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio;

Danta di Cadore, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pilotto dr. Enrico



# COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

**PARERI EX ARTT. 49 E 147.BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, S.M.I., E ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI (SULLE DELIBERAZIONI)**

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 38

DATA 26.11.2020

OGGETTO: Presa d'atto erogazione del contributo annuale alla Parrocchia dei SS.Rocco e Sebastiano. Anni 2018 - 2019 - 2020.

## PARERE REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, il sottoscritto esprime il seguente parere:

per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA esprime parere favorevole



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, il sottoscritto esprime il seguente parere:

per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere favorevole



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO